



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti Consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 11/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 23 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 12 settembre 2025), il ricorrente deduceva che, in data 2 settembre 2025, aveva ricevuto una comunicazione da parte dell'impresa di assicurazione, contenente l'avviso di imminente scadenza della polizza vita, sottoscritta nel 2000, e della conseguente possibilità di riscuotere un capitale lordo pari a euro 19.321,62. Con reclamo del 12 settembre 2025 contestava quindi l'importo comunicatogli, affermando che, in base alle condizioni contrattuali, il capitale minimo garantito alla scadenza avrebbe dovuto corrispondere almeno al netto dei premi versati pari a euro 20.085,30, mentre la somma indicata dall'impresa risultava inferiore all'ammontare dei versamenti effettuati.

Non avendo ricevuto riscontro alla suddetta contestazione, il ricorrente trasmetteva una seconda PEC di sollecito in data 17 settembre 2025, chiedendo chiarimenti in merito.

L'impresa riscontrava la richiesta il 18 settembre 2025, precisando che l'ammontare del capitale lordo maturato alla scadenza risultasse inferiore alle aspettative del ricorrente a causa della flessione dei rendimenti della gestione separata, determinata dall'andamento negativo dei mercati finanziari, fermo restando il rispetto delle garanzie contrattuali; al fine di agevolare la comprensione dell'ammontare complessivo del capitale, l'impresa allegava



una tabella di conteggio analitico del capitale lordo spettante alla scadenza, elaborata secondo le condizioni speciali di polizza e comprensiva dell'illustrazione dei criteri di calcolo dell'aliquota di rendimento, nonché un prospetto riepilogativo dei premi versati e dei relativi costi.

Il ricorrente concludeva chiedendo di condannare l'impresa alla liquidazione del capitale versato, oltre interessi.

Regolarmente costituitasi, l'impresa confermava di aver comunicato al ricorrente il 2 settembre 2025 la prossima scadenza della polizza e la possibilità di riscuotere un capitale lordo pari a euro 19.321,62.

Deduceva quindi che, a seguito della richiesta di revisione dei conteggi, avanzata dal ricorrente, aveva fornito riscontro in data 18 settembre 2025, chiarendo che, trattandosi di polizza vita collegata a gestione separata, la determinazione del rendimento attribuibile all'assicurato dovesse avvenire secondo i criteri previsti dalle condizioni di polizza, riguardanti la quota di rendimento retrocessa all'assicurato e le modalità di applicazione del tasso tecnico garantito. Più nel dettaglio, l'impresa evidenziava che la differenza tra il capitale lordo liquidabile a scadenza e l'ammontare totale dei premi versati dal ricorrente avrebbe trovato giustificazione nel fatto che una quota dei premi fosse destinata a coperture assicurative accessorie, non concorrenti alla formazione del capitale maturato.

L'impresa rappresentava che, nonostante tali delucidazioni, il ricorrente aveva presentato reclamo all'IVASS il 30 settembre 2025, demandando verifiche sull'operato dell'impresa. A seguito di tale reclamo, l'IVASS aveva richiesto chiarimenti all'impresa resistente, la quale aveva risposto con comunicazione del 5 novembre 2025, trasmessa anche al ricorrente.

L'impresa concludeva chiedendo:

- in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso inammissibile per la violazione dell'art. 9, lett. h), D.M. 215/2024;
- nel merito, di dichiarare e accertare che la quantificazione del capitale liquidabile alla scadenza della polizza è conforme a quanto disposto dalle condizioni di assicurazione;
- per l'effetto, di rigettare il ricorso, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese del procedimento.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la pretesa del ricorrente volta al riconoscimento della liquidazione di un capitale lordo spettantegli a scadenza di una polizza vita, di importo maggiore rispetto a quello liquidato dall'impresa.

Rilievo preliminare presenta l'eccezione, sollevata dall'impresa, di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h) del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"), per generica esposizione dei fatti di causa e delle ragioni della domanda nonché per via di richieste formulate in modo non chiaro e determinato.

L'eccezione non appare meritevole di accoglimento.

Detto, infatti, che il ricorrente è comunque tenuto a formulare una domanda articolata nel *petitum* (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella *causa petendi* (la situazione giuridica giustificatrice della domanda), nonché a produrre la documentazione asseverativa



di quest'ultima, va in questa sede ribadito, come già affermato dall'Arbitro Bancario Finanziario, che la valutazione sulla indeterminatezza o meno della domanda debba essere condotta tenendo conto del contenuto complessivo del ricorso e dei documenti ad esso allegati (cfr. *ex multis* Collegio ABF di Bari, decisione 12 settembre 2023, n. 8944, che fa applicazione di Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).

Nel caso di specie, la lettura combinata del ricorso come dei suoi allegati, e segnatamente la prima PEC indirizzata all'impresa, consentono di fissare con precisione i fatti di causa, i termini della doglianza del ricorrente e delle domande formulate a questo Arbitro.

Volgendo così al merito del ricorso, giova preliminarmente precisare che il contratto oggetto di contestazione è stato originariamente stipulato con impresa diversa da quella resistente, successivamente incorporata in altra impresa a seguito di operazione di fusione societaria con efficacia dal 31 dicembre 2017. Quest'ultima impresa, in data 27 ottobre 2023, è stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa talché l'intero compendio aziendale rappresentativo del portafoglio assicurativo è stato ceduto a un'impresa ancora diversa la quale, con comunicazione del 20 maggio 2025, ha informato il ricorrente che, a seguito di operazione di scissione societaria e della conseguente cessazione della stessa, il patrimonio aziendale sarebbe stato trasferito a cinque compagnie assicurative beneficiarie, tra cui l'odierna convenuta, la quale in particolare, con efficacia 1° ottobre 2025, si è vista trasferire il rapporto oggetto della presente controversia.

Ciò premesso, la controversia concerne, come detto, la determinazione del capitale liquidabile al ricorrente al momento di estinzione di una polizza vita tradizionale rivalutabile di ramo I, denominata "Assicurazione a termine fisso con rivalutazione annua del capitale e del premio" e collegata ad una gestione separata interna dell'impresa. Il ricorrente deduce infatti la presunta erroneità del capitale liquidatogli dall'impresa resistente alla scadenza della polizza, assumendo che, a fronte del versamento di premi netti complessivamente pari a euro 20.085,30, il capitale liquidabile non avrebbe potuto, in alcuna ipotesi, risultare inferiore a tale importo.

L'impresa resistente conferma la correttezza dell'importo liquidato (pari a euro 19.321,62), evidenziando che il delta rilevato tra l'ammontare complessivo dei premi versati e il valore liquidato alla scadenza sarebbe dipeso dal fatto che *"quota parte dei premi versati riguardava coperture assicurative accessorie/complementari che non concorrevano alla formazione del capitale"*.

Ed invero, il contratto prevede una componente principale di risparmio soggetta a rivalutazione annuale secondo il rendimento della gestione separata, con applicazione del meccanismo di retrocessione disciplinato dalla clausola di rivalutazione e del tasso tecnico previsto contrattualmente. Le condizioni di polizza prevedono, inoltre, la garanzia di un capitale minimo alla scadenza del contratto, determinato secondo le modalità tecniche di rivalutazione disciplinate dalle condizioni contrattuali e riferito alla componente di premio destinata alla capitalizzazione.

Vero è però del pari che il prodotto prevede, oltre alla garanzia principale vita, anche ulteriori garanzie complementari/accessorie, tra cui la copertura infortuni, l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità e ulteriori prestazioni integrative. Vi è così una distinta articolazione del premio complessivo tra componente destinata alla garanzia principale, premi relativi alle garanzie complementari/accessorie ed ulteriori costi contrattuali, donde la



circostanza che non l'intero ammontare dei premi versati risulti destinato alla formazione del capitale rivalutabile.

Nel caso di specie, dal documento unico di rendicontazione relativo all'annualità 2024 risulta che l'ammontare complessivo dei premi versati dal contraente è pari ad euro 20.085,30, importo coincidente con quanto dedotto dal ricorrente. Tuttavia, alla stregua della documentazione versata in atti dall'impresa, risulta appunto che una parte dei premi versati sia stata effettivamente destinata alla copertura delle garanzie complementari/accessorie e degli oneri contrattuali, senza concorrere alla formazione del capitale rivalutabile, come comprova la diversa imputazione del premio complessivo tra componente destinata alla garanzia principale vita, premi relativi alle garanzie complementari/accessorie e ulteriori costi e diritti contrattuali.

In particolare, dal documento unico di rendicontazione prodotto dall'impresa, da questa versato unitamente alle controdeduzioni, risulta che, a fronte di premi complessivamente versati pari ad euro 20.085,30, l'importo imputato alla componente vita destinata alla capitalizzazione sia stato pari ad euro 15.805,48, e che la restante quota, pari ad euro 4.279,51, sia risultata destinata alle coperture complementari ed ai costi contrattuali.

Ancora ai fini della dimostrazione di corretta quantificazione dell'importo del capitale lordo liquidato al ricorrente, l'impresa ha prodotto un prospetto recante i conteggi analitici relativi all'evoluzione del capitale assicurato nel corso del rapporto contrattuale, con indicazione dei premi imputati alla componente rivalutabile, dei rendimenti riconosciuti e delle modalità di applicazione della clausola di rivalutazione.

Dal medesimo prospetto emerge che il rendimento attribuito al contratto sia stato determinato secondo il meccanismo previsto dalle condizioni di assicurazione, mediante retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata e previa applicazione delle trattenute contrattualmente previste. La medesima documentazione evidenzia inoltre che, per alcune annualità (2023, 2024 e 2025), il tasso di rivalutazione applicato sia risultato pari a zero, in quanto il rendimento della gestione separata, una volta applicate le trattenute previste contrattualmente, non ha determinato il riconoscimento di una rivalutazione positiva del capitale.

Nel complesso, risulta comunque che il capitale lordo maturato alla scadenza del contratto sia stato quantificato in euro 19.321,62, a fronte di premi imputati alla componente vita/rivalutabile pari ad euro 15.805,48, donde, alla stregua delle considerazioni prima svolte circa la compresenza anche di garanzie accessorie rispetto a quella principale vita, l'infondatezza della pretesa vantata dal ricorrente e per converso la correttezza dell'operato dell'impresa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA